

Edizione di giovedì 13 novembre 2014

CONTENZIOSO

[Redditometro presunzione semplice, la congruità agli studi stoppa l'accertamento](#)

di Maurizio Tozzi

PATRIMONIO E TRUST

[Trust illecito se viola il principio del donner et retenir ne vaut](#)

di Luigi Ferrajoli

IVA

[L'IVA sulla permuta intracomunitaria di beni](#)

di Marco Peirola

IMPOSTE SUL REDDITO

[Il secondo acconto Irap, imposta sostitutiva minimi e cedolare secca](#)

di Federica Furlani

CRISI D'IMPRESA

[Gli atti di amministrazione in concordato, il punto sulle regole](#)

di Claudio Ceradini

BUSINESS ENGLISH

[Share, Stock: come tradurre 'partecipazione azionaria' in inglese?](#)

di Stefano Maffei

CONTENZIOSO

Redditometro presunzione semplice, la congruità agli studi stoppa l'accertamento

di **Maurizio Tozzi**

La CTR di Perugia, con la sentenza n. **32/04/14**, asserisce in maniera chiara che il redditometro deve essere considerato alla stregua di una **presunzione semplice** e che dunque onere dell'Amministrazione finanziaria è di tarare il derivante accertamento in funzione della concreta realtà del contribuente, corroborando le risultanze della stima sulla base di ulteriori elementi disponibili. Se ciò non accade, laddove il reddito accertato non sia per nulla in linea con il dettato costituzionale della tassazione in funzione del reale reddito percepito, la presunzione del fisco non può essere condivisa.

Questa in sintesi la posizione della Commissione umbra, che effettua una precisa analisi delle vicende caratterizzanti il contenzioso e giunge ad una motivazione del giudicato davvero convincente. In primo luogo l'organo giudicante sottolinea due aspetti non superabili:

- la necessità di rispettare il principio di cui **all'articolo 53 della Costituzione**, asserendo che *“la standardizzazione degli indici può però condurre facilmente ad una **distorsione del sistema**, in violazione del fondamentale principio costituzionale della **capacità contributiva**, capacità che deve essere posseduta però in concreto ed effettivamente”*;
- l'inquadramento della presunzione utilizzata nell'alveo di quelle **“semplici”**, non tali dunque da consentire un automatismo nell'emanazione dell'accertamento, in linea con quanto asserito da recente **giurisprudenza della Corte di Cassazione**. In tale direzione, in particolare, si sono espresse la sentenza **n. 23554 del 20 dicembre 2012**, secondo cui *“(...) l'accertamento sintetico disciplinato dal d.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, già nella formulazione anteriore a quella successivamente modificata dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, convertito in L. n. 122 del 2010, tende a determinare, attraverso l'utilizzo di **presunzioni semplici**, il reddito complessivo presunto del contribuente mediante i c.d. elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale*”, nonché l'ordinanza n. 2806 del 6 febbraio 2013, laddove è affermato che *“La determinazione sintetica del reddito **si basa su presunzioni semplici** in virtù delle quali (articolo 2727 del Codice civile) l'ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto (nella specie, l'esborso rilevante di somme di denaro per l'acquisto di quote sociali) e quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva)”*.

Effettuate tali due fondamentali premesse, il collegio giudicante sottolinea come già nei documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria (in particolare è richiamata la circolare n. 101 del 1999), viene di fatto sottolineata la necessità di utilizzare con cautela lo strumento del

redditometro, prioritariamente finalizzato alla selezione dei contribuenti meritevoli di ulteriori livelli di indagine. Il reddometro, nello specifico, deve essere **tarato in funzione della realtà dei contribuenti**, dovendosi prescindere dagli standard applicati in presenza di comprovante documentazione resa dalla parte che attesti la sussistenza di spese di entità inferiore rispetto a quelle stimate. Non è dunque rilevante l'estensione dell'immobile o la presenza di un mutuo, ma è necessario effettivamente valutare quali sono i reali costi documentati riguardanti detti elementi di ricchezza. Ed in effetti in relazione al vecchio reddometro proprio l'impatto del mutuo è il più **contraddittorio**, atteso che il meccanismo di calcolo prevedeva, da un lato, l'incremento del reddito di base riferito all'immobile, aumentato proprio del mutuo pagato e, dall'altro, la semplice riduzione di un'unità del coefficiente di moltiplicazione. Di fatto, se il reddito stimato dell'immobile era di 3 mila euro ed il coefficiente di moltiplicazione pari a 5, con un reddito stimato di 15 mila euro, in presenza di un mutuo di 12 mila euro al mese, secondo il vecchio reddometro era necessario sommare al reddito base (3 mila euro) l'intero mutuo pagato (12 mila euro), per un totale di 15 mila euro da moltiplicare per il coefficiente (5) ridotto di un'unità (dunque coefficiente 4): in pratica, il reddito stimato arrivava **addirittura a 60 mila euro**. Che si trattasse di un calcolo "eccessivo", soprattutto se non attualizzato in funzione delle reali condizioni del contribuente, è comprovato proprio dal nuovo reddometro, che invece in relazione al mutuo determina il reddito stimato solo in funzione dell'importo pagato (dunque l'immobile dell'esempio, con il nuovo reddometro, ha un'incidenza di 12 mila euro, oltre alle "spese per elementi certi" abbinate a condominio, luce, gas, etc, che di sicuro complessivamente sono di **gran lunga inferiori** all'importo di 60 mila euro del vecchio reddometro).

Evidenziata in tal modo **l'incongruità della presunzione**, i giudici umbri aggiungono l'ultimo interessante tassello, affermando come sia invece significativo, a difesa dei contribuenti, il reddito conseguito dall'attività imprenditoriale svolta, che in forza degli studi di settore è stato determinato senza alcuna contestazione: *"appare illogico e contraddittorio l'assunto dell'Ufficio che da una parte sottace i dati emergenti in modo per così dire standardizzato dallo studio di settore e dall'altra intende applicare in modo assoluto, quale presunzione legale, il reddometro, espressione della medesima metodologia di riscontro"*. Dal che si ritiene compiutamente formata la prova difensiva del contribuente, con annullamento dell'avviso di accertamento.

Come anticipato, la sentenza appare ben motivata, sottolineando elementi significativi per una costruttiva fase difensiva. La valorizzazione dei principi della giusta tassazione e della portata presuntiva "semplice" sono sicuramente delle ottime basi di partenza; se a questo si aggiunge l'idonea dimostrazione delle reali spese sostenute e si dimostra altresì che ulteriori ricostruzioni presuntive (come gli studi di settore), sono invece favorevoli, le possibilità di vittoria sono notevolmente accresciute.

PATRIMONIO E TRUST

Trust illecito se viola il principio del donner et retenir ne vaut

di **Luigi Ferrajoli**

Con il recentissimo provvedimento **dell'8 ottobre 2014** il Tribunale di Reggio Emilia, chiamato a pronunciarsi sulla fattibilità giuridica di una domanda di **concordato preventivo** avanzata da una società, ha sancito alcuni interessanti principi in materia di trust.

Nel caso in esame i disponenti di un trust, nella prospettiva del concordato preventivo, avevano **modificato** il relativo **atto istitutivo** prevedendo che il 100% del ricavato dall'alienazione dei beni conferiti venisse destinato al finanziamento della società ricorrente, **eliminando** la figura della seconda beneficiaria.

Nel caso *de quo* l'atto istitutivo del trust, disciplinato dalla Legge di Jersey, non aveva riservato ai **disponenti** alcuno dei **poteri** elencati **dall'articolo 9A** della summenzionata legge regolatrice, che al punto 2a) prevede la possibilità di **"revocare, variare o modificare le disposizioni di un trust o una qualsiasi obbligazione o parte che in tutto o in parte derivino da esso"**; inoltre tale norma non veniva nemmeno menzionata nell'atto istitutivo del trust. La successiva **scrittura autenticata** con la quale veniva apportata la modifica al trust si fondava invece **sull'articolo 37** della summenzionata Legge, norma richiamata anche nell'atto introduttivo.

Tale disposizione, pur non fornendo direttive sull'**ampiezza** dei poteri di modifica, configura il **potere** di incidere sull'atto istitutivo del trust come un **potere fiduciario**: i cambiamenti apportati dal trustee devono corrispondere di norma all'interesse dei beneficiari ed essere conformi al **principio di buona fede**; nel caso concreto invece i disponenti avevano agito come se fossero stati dotati di un **potere personale, utilizzabile ad nutum**, arbitrariamente ed a proprio vantaggio; infatti costoro, integrando l'atto istitutivo, avevano eliminato integralmente un beneficiario, modificando le finalità del trust, ossia un elemento essenziale di tale istituto.

Il Tribunale, con il provvedimento in esame, ha rilevato che il **potere di "variation"** degli atti di trust non è – nella legge regolatrice – rimesso **all'assoluta libertà** del disponente e che, nel caso *de quo*, al contrario la **"variation clause"** contenuta nell'atto istitutivo del trust era **generica** poiché:

- non individuava **la finalità** del potere che era stato attribuito ai **disponenti** né delimitava tale potere;
- non **circoscriveva** le parti dell'atto istitutivo soggette a possibili variazioni, né chiariva se la stessa clausola potesse concernere parti essenziali;
- non prevedeva **autorizzazioni** o consensi.

Infatti nella prassi i poteri di modificazione sono disciplinati **entro limiti delineati e precisi** volti a proteggere sempre i beneficiari del trust.

I giudici inoltre hanno affermato che, pur prescindendo dalla **validità nel merito** – da esaminare in base alla legge regolatrice – delle variazioni apportate dai disponenti al trust, per ammettere la legittimità di tali modifiche si sarebbero dovute accogliere le tesi secondo cui ai **settlor** è riconosciuto dall'atto istitutivo il **diritto** di revocare, variare o modificare tutte le disposizioni del trust od una qualsiasi obbligazione o potere che in tutto od in parte derivano da esso: *“in pratica – senza nemmeno richiamare nell'atto l'art. 9A della Legge Jersey e in forza del solo art. 37 – i settlors si sarebbero riservati tutti i poteri di modifica (e, conseguentemente, di intervento diretto sulla gestione), in contrasto con il modello tradizionale del trust che, tra le fondamenta della propria disciplina, annovera un rigido divieto di ingerenza del **disponente** (che nel diritto inglese, “**esce di scena**”)”*.

Tale approccio comporta **l'irriconeoscibilità e quindi l'inesistenza** del trust di specie nell'ordinamento italiano così come statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10105/14 (*“un trust irriconeoscibile è del tutto privo di effetti: è tamquam non esset”*).

In conclusione il Collegio, riprendendo un principio già affermato in data 9 gennaio 2014 dal Tribunale di Bologna in un caso analogo, ha statuito che l'attribuzione ai **disponenti** di un larghissimo potere di ingerenza – ed è tale il riconoscimento ai medesimi della **facoltà di modificare ad libitum** l'atto istitutivo del trust sino al punto di cambiare anche la finalità o di escludere dei beneficiari – porta lo strumento fuori del perimetro della **Convenzione dell'Aja**, la quale prevede che, affinché un trust possa essere riconosciuto, i beni devono essere *“posti sotto il controllo del trustee”* (art. 2 Convenzione) o lo fa sospettare di **simulazione** (sham), con conseguente sua irriconeoscibilità”.

Tuttavia, l'atto istitutivo è privo di effetti poiché un **trust** riconoscibile nell'ordinamento italiano non può soggiacere integralmente al volere dei disponenti, pena la **violazione** del principio *donner et retenir ne vaut*, tutelato dalla Legge Jersey.

In altre parole, **il conferimento di determinati beni** non può consentire al conferente di disporre in futuro a proprio piacimento.

IVA

L'IVA sulla permuta intracomunitaria di beni

di **Marco Peirolo**

La permuta è definita dall'art. 1552 c.c. come “*il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro*”.

Anche nell'ambito dei rapporti intracomunitari è possibile ricorrere allo schema negoziale della permuta quando le controparti, identificate ai fini IVA in Paesi UE diversi, intendono scambiarsi un bene con spedizione/trasporto al rispettivo destinatario.

Agli effetti dell'IVA, il contratto in esame non risulta espressamente disciplinato dal D.L. n. 331/1993, che definisce le regole applicabili alle operazioni intracomunitarie. In base, pertanto, alla disposizione generale di rinvio alle norme del D.P.R. n. 633/1972, contenuta nell'art. 56 del D.L. n. 331/1993, anche alle permutate intracomunitarie di beni si applica il **principio della tassazione separata**, previsto dall'art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972. In base a questa disposizione, “*le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate **in corrispettivo** di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta **separatamente** da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate*”.

Ne consegue che l'impresa nazionale effettua una **doppia operazione**, ossia:

- dal lato passivo, un **acquisto intracomunitario**, imponibile IVA ai sensi dell'art. 38 del D.L. n. 331/1993;
- dal lato attivo, una **cessione intracomunitaria**, non imponibile IVA ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 331/1993.

Entrambe le operazioni devono essere riepilogate, rispettivamente, nel **modello INTRA 2-bis** e nel **modello INTRA 1-bis**, da presentare entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di registrazione della fattura intracomunitaria della cessione e dell'acquisto.

Riguardo, in particolare, all'acquisto intracomunitario, l'art. 43, comma 1, del D.L. n. 331/1993

stabilisce che la base imponibile è determinata secondo le disposizioni contenute negli artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. n. 633/1972.

Ciò significa che l'IVA è commisurata al **“valore normale” del bene acquistato**, poiché l'art. 13, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 633/1972, rimasto invariato a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 88/2009 (Comunitaria 2008), dispone che la base imponibile, per le permuta, è costituita dal **valore normale** del bene o del servizio che forma oggetto di ciascuna operazione.

La **definizione di “valore normale”** è contenuta nell'art. 14 del d.P.R. n. 633/1972, tale essendo “*l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione*”. Tuttavia, “*qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende:*

- a)
per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;
- b)
per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi”.

La determinazione della base imponibile delle permuta in funzione del valore normale si pone, tuttavia, in **contrasto con la normativa comunitaria**, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

I giudici comunitari hanno, infatti, affermato che, in base all'art. 80 della Direttiva IVA, il criterio del valore normale è applicabile esclusivamente alle **operazioni tra “soggetti collegati”**, cioè quando i beni sono ceduti o i servizi sono resi a destinatari con cui sussistono **legami familiari o altri stretti vincoli** personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici, quali definiti dallo Stato membro (sent. 7 marzo 2013, causa C-19/12; sent. 19 dicembre 2012, causa C-549/11; sent. 26 aprile 2012, cause riunite C-621/10 e C-129/11).

La difformità rispetto alla disciplina comunitaria si estende ad un ulteriore profilo, sol considerando che – ad avviso dell'Amministrazione finanziaria – l'IVA è applicata sul **valore normale del bene ceduto o del servizio reso anziché del bene o servizio ricevuto** ([risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 2 ottobre 2009, n. 255](#)), quando invece, secondo la citata

giurisprudenza, il valore della prestazione coincide con quello della controprestazione, inteso come valore attribuito dal beneficiario, corrispondente alla somma di denaro che quest'ultimo sarebbe disposto a pagare per acquistare il bene/servizio.

IMPOSTE SUL REDDITO

Il secondo acconto Irap, imposta sostitutiva minimi e cedolare secca

di **Federica Furlani**

Riprendendo i precedenti interventi ([“Il secondo acconto IRPEF 2014”](#) e [“Il secondo acconto IRES 2014”](#)), il prossimo **1° dicembre 2014** scade anche il termine per il versamento della **seconda o unica rata dell'acconto Irap, dell'imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi e della cedolare secca 2014**, salvo per i **soggetti colpiti dall'alluvione** verificatasi nel centro-nord del Paese tra il 10.10 e il 14.10.2014, per i quali è prevista la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari dal 10.10 al 20.12.2014 (si veda il [Decreto MEF 20.10.2014, pubblicato sulla G.U. 22.10.2014, n. 246](#)).

Acconto IRAP

L'acconto Irap è determinato con le **stesse regole previste per l'acconto Irpef ed Ires**, già commentati e a cui si rimanda.

Si evidenzia per completezza che se viene utilizzato il metodo storico, è necessario far riferimento al rigo **IR21** – Totale imposta del modello Irap 2014, e l'acconto è determinato applicando il **100% per le persone fisiche e le società di persone**, e il **101,50% per i soggetti Ires**, e va versato in un'unica soluzione o in due rate con gli stessi criteri previsti ai fini Irpef ed Ires.

Per quanto concerne le **regioni in disavanzo sanitario** (Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia) nella determinazione dell'acconto va considerato l'**aumento dello 0,92%** dell'aliquota ordinaria o di quella ridotta o maggiorata dalle disposizioni regionali (aumento dell'1% per il settore agricolo).

Inoltre, i soggetti che producono **reddito agrario su base catastale** terranno conto nella determinazione dell'acconto Irap di quanto previsto dall'art. 22, commi 1 e 1-bis D.L. 66/2014, considerando la nuova modalità transitoria di determinazione del reddito imponibile derivante dalla cessione di energia oltre i limiti fissati (il reddito è infatti determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% limitatamente ai corrispettivi relativi alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo).

Per quanto riguarda le modalità di versamento del secondo acconto Irap, deve essere utilizzata

la sezione Regioni del modello F24 con il seguente **codici tributo: 3018** – IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.

Acconto imposta sostitutiva dei minimi

Con riferimento ai contribuenti minimi si possono verificare tre situazioni:

- **Contribuente minimo sia nel 2013 che nel 2014** ? detto soggetto è tenuto a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva pari al **100% di quanto esposto al rigo LM14** in un'unica soluzione entro il 1° dicembre 2014 se l'importo dovuto è inferiore a €257,52, in due rate se l'importo dovuto è pari o superiore a €257,52, di cui:
 1. la prima, nella misura del 40%, doveva essere versata entro il 7 luglio 2014 ovvero entro il 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
 2. la seconda, **nella misura del 60%, dovrà essere versata entro il prossimo 1° dicembre 2014;**

salvo non opti per la determinazione dell'acconto con il metodo previsionale.

- **Contribuente minimo fino al 2013** ? a prescindere dal regime applicato nel 2014 (regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL 98/2011 o regime ordinario semplificato) detto soggetto **deve versare l'acconto dell'imposta sostitutiva** come nel caso precedente e tale importo confluirà nel modello Unico PF 2015 a scomputo dell'imposta determinata nel quadro RN.
- **Contribuente minimo dal 2014** ? per coloro che, avendo intrapreso l'attività successivamente al 31 dicembre 2007, scaduto il triennio obbligatorio di applicazione del regime ordinario Irpef adottato per opzione nel 2011 (cir. 17/E/12 par. 2.4), hanno deciso di entrare nel regime dei minimi dal 2014, l'acconto Irpef è dovuto secondo le modalità ordinarie, ma **sarebbe da privilegiare l'utilizzo del metodo previsionale**, più conveniente per la misura percentuale ridotta dell'imposta sostitutiva rispetto a quella prevista Irpef. Tali soggetti non sono tenuti invece al versamento dell'acconto Irap, non essendo più soggetti a tale imposta.

Il codice tributo da utilizzarsi è il 1794 – Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto seconda rata o in unica soluzione.

Acconto cedolare secca

L'acconto della cedolare secca è pari al **95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente indicata a rigo RB 11 campo 3** del modello Unico PF 2014, se questa è superiore a 51,65€, e deve essere versato:

- **in un'unica soluzione entro il 1° dicembre 2014 se l'importo di rigo RB11 campo 3 è inferiore a €271,07;**
- **in due rate se l'importo di rigo RB11 campo 3 è superiore a €271,07, di cui:**
 1. la prima, nella misura del **38%** di rigo RB11 campo 3, doveva essere versata entro il 16 giugno 2014 ovvero entro il 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
 2. la seconda, nella misura del **57%** di rigo RB11 campo 3, dovrà essere versata entro il prossimo 1° dicembre 2014.

È possibile utilizzare in alternativa anche il metodo previsionale, commisurando l'acconto in base all'imposta dovuta per il 2014.

Il codice tributo da utilizzarsi è il **1841**.

CRISI D'IMPRESA

Gli atti di amministrazione in concordato, il punto sulle regole

di **Claudio Ceradini**

La gestione delle **decisioni** nel corso delle operazioni di risanamento è aspetto delicato. E del resto, in quest'ambito di semplice c'è veramente poco. Il problema nasce quando l'utilizzo degli istituti di risanamento impone limitazioni alla **autonomia dispositiva** del debitore, tanto più indefinite quanto più essenziale se non **scarna** è la loro disciplina. Le conseguenze non sono affatto trascurabili nell'operatività di chi il piano di risanamento lo vive o lo progetta e lo imposta. Sul punto la [Fondazione DCEC di Reggio Emilia](#) ha recentemente reso pubblico un documento, che offre l'occasione di fare il punto.

La questione riguarda il **concordato preventivo**, e non anche gli strumenti meta-concorsuali di risanamento, quali l'accordo di ristrutturazione del debito di cui all'art. **182bis l.f.** ed il piano attestato ai sensi dell'art. **67, co. 3, lett. d) l.f.**. Precisazione superflua per il secondo, non altrettanto per il primo, che pur **non** costituendo propriamente un istituto di natura **concorsuale**, ormai per pressoché unanime interpretazione, tuttavia assegna al patrimonio del debitore un livello di **protezione** non dissimile dal concordato, nella fase che definiremo preparatoria, o prenotativa. Nella misura in cui la **limitazione** alla disponibilità del patrimonio risponda ad esigenze di **garanzia** dell'interesse dei creditori, il fatto che essi costituiscano **concorsualmente** il **ceto**, o che mantengano la loro **autonomia** decisoria e processuale, non pare essere dirimente, eppure al momento lo è.

Venendo al concordato preventivo, la **limitata disponibilità** del patrimonio costituisce per il debitore un vincolo, che come accennato ha un **senso**, e cioè quello di evitare che nel corso della preparazione di piano e proposta ai creditori intervengano operazioni che ci limiteremo a definire di rilievo, senza che gli organi della procedura le abbiano **approvate ed autorizzate**.

La disciplina, però, è nel contempo molto **scarna** e di importanza cruciale, soprattutto nella fase prenotativa, che tra l'altro prevede

regole

diverse rispetto alla successiva fase “processuale”, dal decreto di ammissione ex art. 163 l.f. a quello del decreto di omologa.

La lettura dell’art.

161, co. 7, l.f. rivela con immediatezza quali siano gli aspetti delicati.

In primo luogo, al debitore vengono consentiti gli atti urgenti di **straordinaria amministrazione**, se autorizzati, e quelli di **ordinaria**, per i quali mantiene piena autonomia. In secondo luogo, all’ultimo periodo trovano disciplina i **crediti di terzi** sorti per effetto di atti “legalmente” compiuti dal debitore, ai quali, e solo a quelli, la norma riconosce il carattere della **prededuzione**. Ora, al di là della natura di per sé ballerina del carattere della prededuzione, per diverse ragioni su cui spesso ci siano soffermati, è intuitivo come la **definizione compiuta** dell’ambito di ordinario e straordinario operare del debitore sia il **presupposto** della prededuzione, e presumibilmente della disponibilità del terzo ad assumere l’obbligazione (fornitore, consulente, banca, o altri che siano).

E qui viene il problema, in realtà, **non essendovi** una definizione, e non rilevandosi alcun riferimento espresso né all’art. 167 l.f., che attiene la fase successiva, né all’art. 35 l.f..

Procedendo per gradi, la prima considerazione non può non riguardare l’aggettivo **“urgenti”** incluso nell’art. 161, co. 7, e non negli altri (35 o 167 l.f.). La circostanza non può essere casuale, e se ne deduce che nella fase prenotativa gli atti straordinari **non urgenti** siano **preclusi**, indipendentemente dall’intervento autorizzativo. Tale interpretazione, la più diffusa, appare coerente con l’istituto della prenotazione e con la sua finalità. Le **energie** del debitore si concentrino sul piano di risanamento e sulla strutturazione della migliore offerta al ceto creditorio, questioni straordinarie e non urgenti possono aspettare.

Secondo aspetto, e centrale, riguarda il **perimetro** di ordinario e straordinario. Interpretazioni puramente dottrinali, alle quali personalmente attribuisco enorme importanza in genere, temo che in questo caso poco aiutino, perlomeno nell’immediato. Il punto è cosa ne pensano i **Tribunali**, e correttamente il documento della Fondazione ricorda come le **casistiche** siano assai variegate. Atto straordinario urgente è stato considerato il **comodato** gratuito di immobile, la ripresa dell’attività **produttiva** di una società in liquidazione, l’assunzione di **personale** a tempo indeterminato (Tribunale di Pinerolo del 9/01/2013), la stipula di **subappalto** con terzi (Tribunale di Vicenza del 7/02/2013), la richiesta di **finanziamenti**, da autorizzarsi solo se accompagnata da idonea documentazione che provi la **ragionevolezza** dell’operazione in funzione del piano o, infine, l’affitto dell’azienda del

debitore al futuro

assuntore (Tribunale di Benevento del 21/11/2012).

Al contrario per il Tribunale di Modena (provvedimento del 15/11/2012) non sarebbero mai atti di straordinaria amministrazione quelli concernenti l'attività **caratteristica** dell'impresa con la conseguenza che la richiesta di **autorizzazione** al loro compimento dovrà essere dichiarata **inammissibile**, mentre ancora il Tribunale di Benevento considera **ordinari** i pagamenti dei salari dei dipendenti maturati successivamente il deposito del ricorso ex art. 161 c.6 L.F., rimanendo invece straordinaria l'assunzione di nuovi dipendenti.

Più in generale, e forse autorevolmente la

Corte di Cassazione, con

[sentenza n. 20291 del 2005](#) ha tracciato una linea di demarcazione in funzione dell'"

*idoneità dell'atto **ad incidere negativamente** sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori in quanto ne determina la **riduzione**, ovvero lo grava di vincoli e di pesi"*, mentre rimarrebbero atti di ordinaria amministrazione (

[Cass. Civ. n. 9262/2002](#)) quelli "

*inerenti alla **conservazione** o al miglioramento del patrimonio"* e "

*gli atti di **comune gestione** dell'azienda, strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del suo patrimonio e quelli che – ancorché comportanti una spesa elevata – lo migliorino o anche solo lo conservino"*.

Si tratta di due pronunce precedenti la riforma del 2012, e tuttavia estremamente attuali.

BUSINESS ENGLISH

Share, Stock: come tradurre 'partecipazione azionaria' in inglese?

di **Stefano Maffei**

Quando si descrive un **evento** e la circostanza di avervi o meno partecipato il termine *participation* è appropriato. *To participate* significa infatti *to take part in an activity or event*. Per esempio, rispetto ad un **corso di formazione continua** capiterà di leggere che *the lecturer encouraged accountants to actively participate in the discussion on tax reform* (il docente ha incoraggiato i commercialisti presenti a partecipare attivamente alla discussione sulla riforma fiscale). Nel caso di un atleta infortunato alla schiena, invece, sarà corretto scrivere che *a back injury prevented him to participate in the Sunday match*.

Al contrario, *participation* è termine che non ha **nulla a che vedere con il concetto di partecipazione azionaria**, e vi prego di evitarlo quando discutete di **quote societarie e azioni**. La traduzione corretta di **azione** è *share* e quindi è legittimo aspettarsi che *those who own shares receive part of the company's profits at the end of the year*. Nel **descrivere i trend di Borsa**, consiglio di utilizzare espressioni come *today, there was a 10% fall in share price / a 15% increase in share price*.

Da *share* derivano chiaramente i termini *share index* (**listino**) e *shareholder* (**azionista**). Nel caso di un **fallimento** (

bankruptcy),
shareholders often lose their investment
. Gli esperti di
diritto societario sanno bene che esistono
diversi tipi di azioni (
ordinary shares,
preference shares) di cui mi occuperò in un altro numero di questa rubrica.

Piuttosto, vi segnalo che un sinonimo di
share è
stock, termine da cui deriva anche
stock market (il mercato finanziario, la Borsa) e, nel caso della Grande Mela, il famoso
New York Stock Exchange (NYSE)

Per iscrivervi alla
visita studio organizzata da
EFLIT a Philadelphia e New York City nel mese di aprile 2015 visitate il sito
www.eflit.it